



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2425 del 2012, proposto da:

Universidade Fernando Pessoa in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Vincenzo Cerulli Irelli,
Francesco Rosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
primo in Roma, via Dora, n.1;

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il
Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Interno in persona dei
Ministri legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 21 domiciliario ex lege,
la Federazione Nazionale ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri –
Ufficio Centrale Odontoiatri e FNOMCEO in persona dei legali

rappresentanti p.t.,

nei confronti di

la Federazione Nazionale ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri –
Ufficio Centrale Odontoiatri e FNOMCEO in persona dei legali
rappresentanti p.t.;

e con l'intervento di

ad opponendum:

dell'ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati
Antonio Tigani Sava, Luca Bontempi e Valentina Vaccaro presso il
cui studio in Roma Via Adelaide Ristori, n. 9 è elettivamente
domiciliata;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del d.m. 16 febbraio 2012 con il quale il MIUR ha revocato
all'Università ricorrente l'autorizzazione ad aprire una filiazione in
Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4
nonchè di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca e di Ministero degli Affari Esteri e di
Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall'art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, atteso che il ricorso appare prima facie infondato;

Avuto riguardo alla lettera della norma di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 che pone condizioni alla filiazione di università straniere in Italia: "1. Alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che:

- a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;
- b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori;"

Rilevato che, invece, per come risulta dalla produzione documentale

della stessa ricorrente (allegato 10) per il Corso di laurea in Fisioterapia la maggior parte degli insegnamenti tipici del ridotto corso di laurea sono trasferiti in Italia, mentre in Lisbona restano l'insegnamento della lingua inglese (secondo semestre), della psicologia applicata (terzo semestre), della organizzazione politica portoghese (quinto semestre), ed analogamente accade per il Corso di Laurea in odontoiatria, mentre la lettera della norma principe consente il trasferimento di "materie che fanno parte di programmi didattici" e non dell'intero complesso degli insegnamenti specifici del corso di laurea, atteso che altri sono gli strumenti offerti dall'ordinamento per la istituzione di corsi di laurea o per l'insediamento di università straniere in Italia;

Rilevato che neppure la direttiva di cui al D.M. 23 maggio 2000 autorizza una applicazione della norma come è quella operata dalla Università ricorrente, che pare operare più che una filiazione un vero e proprio trasferimento di interi corsi di laurea in Italia;

Considerato che pertanto non pare condivisibile la censura di violazione dell'art. 2 della legge n. 4 del 1999 per prima proposta;

Ritenuto che la novità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)